

CONSIGLIO DI STATO

Sezione III - Sentenza del 23 maggio 2016, n. 2123.

L'erroneo riferimento alle cause di incandidabilità già previste dall'abrogato articolo 58 del d.lgs. n. 267/2000, anziché a quelle disposte dall'articolo 10 del d.lgs. n. 235/2012, non può assurgere a carenza sostanziale e, dunque, ad effettiva ed insanabile carenza delle predette dichiarazioni. Si tratta infatti di una mera irregolarità formale.

Omissis

1.- Con la sentenza appellata, il T.A.R. per la Campania ha respinto il ricorso n. 2094 del 2016 proposto dagli odierni appellanti avverso la ricusazione della lista "...", disposta sulla base del rilievo della mancanza delle dichiarazioni relative all'insussistenza delle cause di incandidabilità, dovendosi intendere radicalmente ed insanabilmente carenti le dichiarazioni presentate, in quanto riferite all'articolo 58 del d.lgs. n. 267 del 2000, anziché all'articolo 10, del d.lgs. n. 235 del 2012.

2.- L'appello è fondato, alla stregua delle considerazioni che seguono, e dev'essere accolto.

3.- Va premesso, in fatto, che, dopo aver appreso che, con provvedimento del 7 maggio 2016, la lista era stata ricsusata, i presentatori depositavano, in data 9 maggio 2016, istanza del riesame, allegando le dichiarazioni relative all'assenza di cause di incandidabilità con il corretto riferimento normativo.

La Commissione Elettorale ribadiva l'iniziale esclusione, richiamando le ragioni poste a suo fondamento.

Ciò posto, rileva il Collegio che, nella situazione appena descritta, la Commissione avrebbe dovuto riammettere la lista, come già ritenuto in fattispecie identiche (Cons. Stato, Sezione III, 16 maggio 2016, n. 1984) sulla base delle argomentazioni di seguito riportate.

L'erroneo riferimento, nelle dichiarazioni tempestivamente depositate dai candidati, alle cause di incandidabilità già previste dall'abrogato articolo 58 del d.lgs. n. 267 del 2000, anziché a quelle disposte dall'articolo 10, del d.lgs. n. 235 del 2012, non può assurgere a carenza sostanziale e, dunque, ad effettiva e insanabile carenza delle predette dichiarazioni, ma va qualificato come mera irregolarità formale.

Non osta a tale qualificazione la diversità e, comunque, la non perfetta coincidenza delle cause di incandidabilità ora previste dall'articolo 10 del d.lgs. n. 235 del 2012 rispetto a quelle previste dal citato articolo 58, essendo incontestabile la volontà dei candidati, al di là dell'erroneo riferimento normativo, di certificare l'assenza, in via generale, delle cause che ostino all'incandidabilità per concorrere alle attuali elezioni, secondo la legislazione vigente, nella consapevolezza delle conseguenze amministrative e anche penali che ne conseguono.

L'erroneità della dichiarazione tempestivamente depositata può dunque essere integrata, configurando una mera irregolarità, ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960, consentendo la rettificazione di tale dichiarazione, con la presentazione, entro il termine stabilito da tale disposizione, di un'attestazione regolare, per mezzo del corretto riferimento alle cause di incandidabilità previste dallo stesso articolo 10 del d.lgs. n. 235 del 2012 (la cui assenza in concreto non risulta del resto, nella specie, contestata).

L'articolo 17, comma 2, del d.lgs. n. 235 del 2012, peraltro, pur essendo una disposizione dedicata dalle abrogazioni e pur riferentesi, propriamente, al coordinamento tra le fonti del diritto, riveste, tuttavia, una indubbia portata sistematica, laddove prevede espressamente che *"i richiami agli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del presente testo unico"*.

Esso deve ragionevolmente orientare l'interprete anche nel valutare le dichiarazioni erroneamente rese dai candidati con riferimento al citato articolo 58, che lo stesso articolo 17 ha inteso, oltre che abrogare, interamente sostituire, già sul piano normativo.

A fronte della volontà inequivoca espressa dai candidati di partecipare alle elezioni (nonostante l'erroneo riferimento normativo, in assenza di cause di incandidabilità, nella dichiarazione tempestivamente depositata, e nella successiva integrazione resa ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960), la dichiarazione di cui all'articolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2012 deve ritenersi correttamente integrata e, quindi, resa, non potendosi condividere l'orientamento in precedenza espresso da questo Consiglio nelle sentenze della Sezione V, 9 maggio 2014, n. 2388.

Tale interpretazione, ispirata al *favor participationis*, consente la più ampia partecipazione alla competizione elettorale, garantendo, sostanzialmente, il rispetto degli articoli 10 e 12 del d.lgs. n. 235 del 2012 e consentendo, al contempo, l'ineludibile rispetto dei diritti politici costituzionalmente garantiti.

Ne discende, in ragione di quanto sopra esposto, che le dichiarazioni, correttamente integrate ai sensi e nei termini

stabiliti dall'articolo 33, ultimo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960, sono regolari, sicché la lista deve essere ammessa alla competizione elettorale.

Omissis